

## VERBALE DI ACCORDO

In Mestre, il 30 giugno 2000

tra

Il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.,

la Banca Popolare FriulAdria S.p.A.,

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A., la Delegazione Sindacale Aziendale Federdirigenti e la Segreteria di Coordinamento Sinfub del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.,

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, la Delegazione Sindacale Aziendale Federdirigenti della Banca Popolare FriulAdria.

Premesso che:

- il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (di seguito BAV), nell'ambito del progetto di aggregazione della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (di seguito BPFA) nel Gruppo Intesa, procederà alla cessione alla suddetta BPFA, con effetto 1° luglio 2000, degli sportelli bancari e delle strutture dell'Area Friuli Venezia Giulia, nonché del relativo personale;
- la cessione di cui sopra consentirà a BPFA di svolgere un ruolo primario nell'economia del Friuli Venezia Giulia, rafforzando e consolidando il presidio del territorio, la rete distributiva nonché le relazioni fiduciarie con la clientela e le comunità locali;
- il BAV e la BPFA hanno proceduto, in data 12 maggio 2000, a fornire alle rispettive Segreterie degli Organi di Coordinamento, alla

*Walter Gaby* per *Amministratore*  
*A. Alu* *Amministratore* *Amministratore* *Amministratore*

Delegazione Sindacale Aziendale e alla Segreteria di Coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n. 428/90 e del CCNL 11 luglio 1999, la comunicazione stabilita per le operazioni della specie;

- su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle norme citate all'alinea che precede;

si è convenuto quanto segue:

### Art. 1

A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° luglio 2000), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale addetto agli sportelli bancari e delle strutture dell'Area Friuli Venezia Giulia (di cui all'elenco allegato) proseguirà, senza soluzione di continuità, con BPFSA, alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale fino al 30 giugno 2000.

### Art. 2

Dalla medesima data, al suddetto personale verrà applicato, in via esclusiva e sostitutiva di quanto precedentemente in atto a qualsiasi titolo o causa, il trattamento normativo ed economico in atto alla BPFSA, con particolare riguardo al contratto integrativo aziendale, agli altri accordi e alle provvidenze aziendali aventi carattere di disciplina generale, fatto salvo quanto di seguito stabilito.


*[Handwritten signatures and initials]*

Massimo... per... [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]


... [Signature] [Signature] [Signature]

Art. 3

Le anzianità di servizio maturate dal personale BAV alla data della cessione saranno riconosciute integralmente dalla BPFA ai fini di tutti gli istituti previsti dalla legge e dal CCNL.

Art. 4 

Ai dipendenti oggetto del trasferimento, che alla data del 30 giugno 2000 abbiano maturato 15 anni di anzianità al BAV, verrà liquidato, entro il mese di settembre p.v., un importo pari al rateo maturato dal cosiddetto "premio di anzianità" complessivo previsto dal contratto integrativo del BAV.

Art. 5 

Nei confronti del personale in questione le quote cosiddette di "ex premio di rendimento" continueranno ad essere riconosciute nelle misure in atto riportate in allegato, già determinate al netto del premio di rendimento standard di settore redistribuito su 13 mensilità dal 1° gennaio 2000.

Fermo quanto sopra, per la corresponsione di tali quote si adotteranno criteri, tempi e modalità previsti dal CIA BPFA per la generalità del personale.

*Masini* *for* *Deputato* *per me: A*  
*W. P. Alu* *ment* *de - per* *U. G. S.*

Art. 6 

In materia di premio aziendale a decorrere dal 1° luglio 2000 troverà applicazione quanto previsto in BPFA.

Per i mesi di servizio prestati in BAV nell'anno 2000, al personale sarà riconosciuto il rateo di premio aziendale di competenza nell'Azienda di provenienza.

A far tempo dall'esercizio 2001, il premio aziendale sarà riconosciuto a tutto il personale alle condizioni e con i criteri che saranno definiti nel contratto integrativo aziendale di BPFA, in correlazione ai parametri concordati fra le parti alla luce dei principi contenuti nel Capitolo IX, lettera B), punto 1 del CCNL 11 luglio 1999.

Al riguardo si stabilisce sin d'ora che tale premio sarà suddiviso in due diverse componenti, una delle quali - indipendentemente dagli indicatori prescelti dalle parti - sarà riconosciuta al personale in presenza di un utile netto di esercizio.

Le parti si danno atto che tale componente del premio aziendale assolve integralmente all'impegno di cui alla lettera 24 settembre 1998 di BPFA per quanto concerne la ripartizione di utili in favore del personale.

*Manuel Lopez* *for [signature]* *Chaput [signature]*  
*[signature]* *[signature]* *[signature]*  
*[signature]* *[signature]* *[signature]*

La suddetta componente del premio complessivamente di importo minimo pari all'1% dell'utile netto e di importo massimo comunque non superiore al 2% di tale utile, sarà erogata al personale, a far tempo dal 2001 con riferimento al bilancio 2000, come segue:

ANZIANITA' DI SERVIZIO	IMPORTO
1	52.000
2	104.000
3 - 6	156.000
7 - 11	260.000
12 - 16	364.000
17 - 21	572.000
22 - 26	780.000
27 - 31	1.144.000
32 e oltre	1.560.000

Resta inteso che per quanto riguarda il personale proveniente da BAV saranno considerate anzianità di servizio quelle maturate in BAV stesso e tali importi fissi saranno ridotti, per l'erogazione 2001 relativa all'anno 2000, del 50%.

La liquidazione di tale quota verrà garantita esclusivamente al personale in servizio alla data dell'erogazione.

Nel caso in cui l'1% dell'utile netto relativo all'anno di riferimento fosse superiore alla somma degli importi da erogare ai dipendenti, come sopra determinati, alle cifre fisse individuate verrà aggiunta una somma tale da raggiungere l'1% dell'utile netto.

Tale somma sarà distribuita fra il personale, con criteri e modalità che saranno definiti tra le parti in occasione della contrattazione alla definizione della prima componente del premio aziendale.

In tale sede le parti definiranno eventuali nuove modalità di calcolo ed erogazione delle cifre fisse come sopra determinate, con criteri di costo comunque non superiori per l'Azienda.

Tali cifre fisse saranno proporzionalmente ridotte qualora il 2% dell'utile netto relativo all'anno di riferimento dovesse risultare inferiore complessivamente alla somma degli importi come sopra determinati da erogare ai dipendenti.

#### Art. 7

Al personale oggetto del trasferimento sarà conservato il ticket-pasto negli stessi importi e modalità attualmente in uso presso il BAV.

#### Art. 8

In materia di previdenza complementare, le parti si danno atto che è in corso il processo di modifica dello Statuto del FAPA BAV, al fine di consentire al personale BAV trasferito ad altre Società del Gruppo di mantenere in essere l'adesione al suddetto Fondo.

Ciò considerato, le aliquote di contribuzione al FAPA BAV per il personale ceduto vengono determinate nelle seguenti misure:

“Vecchi iscritti” (personale iscritto al FAPA BAV o ad altra forma di previdenza complementare fino al 28.4.1993 che non abbia operato nel frattempo il riscatto della propria posizione):

- contribuzione a carico di BPFA: 3% della retribuzione utile ai fini del TFR, al lordo del contributo INPS a carico della Banca;
- contribuzione a carico del lavoratore: 2,35%, 2,50%, 3,00% ovvero 3,80% della retribuzione utile ai fini del TFR a scelta dell'interessato.

*[Handwritten signatures and initials]*

“Nuovi iscritti” (personale iscritto per la prima volta a forme di previdenza complementare dopo il 28.4.1993):

- contribuzione a carico di BPFA: 2% della retribuzione utili ai fini del TFR, al netto del contributo INPS a carico della Banca e comunque nel limite di lire 2.500.000;
- contribuzione a carico del lavoratore: 2% della retribuzione utile ai fini del TFR e comunque nel limite di lire 2.500.000.

Destinazione del TFR:


- personale assunto dopo il 28.4.1993 di “prima occupazione”: obbligatoriamente il 100% del TFR;
- altri “nuovi iscritti”: obbligatoriamente una quota non inferiore al 35% del TFR;
- “vecchi iscritti”: volontariamente una quota non inferiore al 35% del TFR.

Anche nei confronti del personale che dovesse effettuare il trasferimento della propria posizione individuale presso il FAPA di Gruppo, troveranno applicazione le contribuzioni come sopra determinate.

BPFA si impegna, inoltre, a effettuare in favore del personale proveniente dal BAV e sulle rispettive posizioni individuali del FAPA, una contribuzione straordinaria una tantum di lire 300.000 pro capite, uguale per tutti i dipendenti, nel corso dell'anno 2001 e che sarà eventualmente ripetuta negli anni successivi, qualora con la contrattazione integrativa aziendale non sia modificata la contribuzione al FAPA per il suddetto personale.

La contrattazione integrativa sarà altresì momento di verifica in merito alle differenzazioni relative al ticket-pasto.

*Masini*  
*V. A. Alvo*  
*Capitani*  
*Me. A*  
*Me. A*

Art. 9 

Per l'anno in corso l'assistenza sanitaria integrativa del personale di provenienza BAV sarà garantita mediante la prosecuzione delle forme attualmente in essere.

A far tempo dal gennaio 2001 tale copertura sarà assicurata mediante l'adesione al Fondo Integrazione Malattia della BPFPA, con le misure di contribuzione previste tempo per tempo dal Regolamento di tale associazione.

La contribuzione aziendale al FIM è attualmente determinata nella misura di lire 300.000 annue pro capite, con esclusione dei Funzionari di provenienza BAV che potranno comunque iscriversi al FIM con quota a proprio carico.

Per quanto riguarda i Funzionari provenienti da BAV, in materia di assistenza sanitaria, agli stessi sarà garantita la possibilità di mantenere una polizza assicurativa con un costo aziendale non superiore a L.700.000.

In considerazione del rilevante incremento del numero degli associati al FIM e delle connesse necessità finanziarie, BPFPA erogherà al FIM un contributo straordinario di lire 100 milioni nel corso del primo trimestre del 2001 e uno di lire 100 milioni da liquidare nel corso del primo trimestre del 2002.

Le parti aziendali si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per verificare le ricadute sull'andamento gestionale del FIM a seguito dell'ingresso del personale proveniente dal BAV.

*Manuel P...*      *per*      *Capitolo*      *me-A*  
*W. K. A. lino*      *per*      *mi*      *San*      *DE*      *lino*



## DICHIARAZIONE DI BPFA

Ove la disciplina che regola il funzionamento delle forme di assistenza sanitaria integrativa presenti nel Gruppo subisse una evoluzione - in particolare nell'ambito del processo di integrazione in Banca Intesa di Banche commerciali - l'Azienda si impegna a incontrarsi con le OO.SS. aziendali al fine di verificare l'opportunità di modificare le previsioni del presente articolo.

### Art. 10

Fermo restando che a far tempo dal 1° luglio 2000 nei confronti del personale oggetto del trasferimento troverà applicazione il contratto integrativo aziendale della BPFA, con specifico riguardo alla materia degli inquadramenti, si stabilisce quanto segue:

- al personale ceduto che, alla data del 1° luglio 2000, ricopra una posizione di lavoro disciplinata dall'art. 2 del CIA 9 gennaio 1998 del BAV, saranno garantite le previsioni economiche e inquadramentali, in corso di maturazione derivanti da tale CIA in relazione ai requisiti temporali e professionali ivi previsti;
- in caso di successivo spostamento del suddetto personale ad altra posizione di lavoro nell'ambito delle filiali già appartenute all'Area Friuli V.G. di BAV, continuerà a trovare applicazione quanto previsto dal citato art. 2 del CIA BAV;
- le valutazioni dei requisiti professionali richiesti nonché le relative verifiche tra le parti saranno effettuati con le metodologie in uso presso il BAV di cui al richiamato contratto integrativo aziendale;

*[Handwritten signatures and initials]*

- quanto previsto ai punti che precedono opererà anche nel caso in cui il suddetto personale sia adibito a posizioni di lavoro equipollenti in altre filiali della BPFA.

Il regime transitorio come sopra definito troverà applicazione fino alla completa estensione in BPFA del nuovo "modello distributivo"; da tale momento verrà garantita esclusivamente la maturazione delle aspettative in corso e fatto salvo quanto sarà previsto dal nuovo sistema inquadramentale di BPFA.

Entro il mese di settembre p.v. sarà attivata presso BPFA una apposita Commissione Paritetica - composta da rappresentanti della Direzione aziendale e da due componenti per ciascuna O.S. - incaricata di analizzare profili e contenuti delle figure professionali previste dal "modello distributivo", di prossima adozione da parte di BPFA, al fine di delineare un progetto di sistema inquadramentale adeguato alla evoluzione dell'organizzazione aziendale.

Al termine dei lavori della Commissione, le parti assumeranno tale progetto quale base per la discussione e la definizione del sistema inquadramentale.

#### Art. 11

Le "indennità di direzione" riconosciute alla data del 30 giugno 2000 al personale BAV preposto a Filiali Retail, Centri Imprese e Centri Private, saranno conservate, dopo la cessione, sotto forma di "assegno ad personam" nell'attuale consistenza per il periodo di permanenza nel ruolo degli interessati e revocate in caso di assegnazione a incarico diverso da quello di responsabile delle suddette unità organizzative.

*[Handwritten signatures and initials]*

Tali importi non saranno cumulabili con altre indennità aventi la medesima natura o finalità.

## Art. 12

A far tempo dal 1° luglio 2000, l'indennità di rischio - fermi restando i criteri di spettanza stabiliti dal CCNL - verrà riconosciuta al personale interessato di BPFA con le seguenti modalità:

- da 1 a 7 giorni di adibizione nel mese: 50% della misura mensile;
- oltre 7 giorni di adibizione nel mese: indennità intera.

Al personale di sportello che percepisce l'indennità di rischio di tipo a) e b), verrà, inoltre, corrisposto, dal 2001, l'importo di lire 144.000 commisurato a un anno solare di adibizione. Tale erogazione verrà effettuata nel mese di febbraio di ogni anno per tutti coloro che nel mese di dicembre dell'anno precedente abbiano percepito per intero l'indennità di cui sopra, sempreché alla data del pagamento risultino ancora addetti a tale attività. In caso di adibizione successiva, i dipendenti interessati percepiranno l'importo di cui sopra in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno.

## Art. 13

Entro il mese di ottobre p.v. verrà istituita una apposita Commissione Paritetica - composta da rappresentanti della Direzione aziendale e da due componenti per ciascuna O.S. - incaricata di esaminare l'attuale assetto delle misure di sicurezza antirapina adottate nelle filiali della Banca, con particolare riguardo all'analisi delle differenze esistenti tra filiali BPFA e filiali ex BAV. La Commissione formulerà, altresì, proposte finalizzate alla omogeneizzazione e al miglioramento, se ritenuto necessario, delle misure attualmente in essere.

*[Handwritten signatures and initials]*

## Art. 14

Entro il mese di settembre p.v. verrà istituita una Commissione Paritetica - composta da rappresentanti della Direzione aziendale e da due componenti per ciascuna O.S. firmataria (BPFA e BAV) - allo scopo di monitorare, con periodicità trimestrale, lo stato di attuazione dei processi organizzativi aziendali, conseguenti alla cessione dell'Area Friuli del BAV, e di valutarne le eventuali ricadute sul personale.

La Commissione avrà anche il compito di effettuare verifiche in ordine ai rinvii contenuti nel presente accordo.

BPFA e le OO.SS. aziendali si confronteranno periodicamente in ordine ai lavori della Commissione, al fine di esaminarne i risultati e definire eventuali idonee soluzioni delle problematiche emerse.

\* \* \* \* \*

### Dichiarazione del Banco Ambrosiano Veneto

Il BAV si renderà disponibile, salva diversa determinazione degli interessati, a conservare fino all'estinzione i mutui e i prestiti concessi al personale ceduto e in corso di ammortamento alla data del 1° luglio 2000, alle stesse condizioni riservate ai propri dipendenti.

### Dichiarazioni di Banca Popolare FriulAdria

In relazione alle sovrapposizioni che l'acquisizione dell'Area Friuli del BAV potrà determinare nella propria rete distributiva, nonché del processo di razionalizzazione degli sportelli riguardanti l'intero Gruppo

*[Handwritten signatures and initials]*

Intesa, BPFA si impegna a fornire tempestiva e adeguata informativa alle Organizzazioni Sindacali in merito agli eventuali progetti di razionalizzazione degli sportelli e alle connesse ricadute sui lavoratori in termini di:

- cessione,
- mobilità,
- riconversione,

attivando, se del caso, le previste procedure contrattuali.

Peraltro, in presenza di chiusura di filiali, BPFA intende perseguire una politica di riassorbimento delle risorse eventualmente anche mediante l'apertura di nuovi sportelli.

\* \* \* \* \*

Al fine di assicurare una adeguata copertura assistenziale a carattere assicurativo a favore di tutto il personale, anche per la copertura dei rischi derivanti da infortuni extraprofessionali, BPFA comunica il proprio intendimento di riconsiderare le prestazioni garantite dalla polizza attualmente in essere, anche alla luce della polizza che copre i colleghi BAV. Per tali colleghi, BPFA conferma di aver esteso la validità della polizza fino al 31 dicembre 2000.

\* \* \* \* \*

BPFA si renderà disponibile, su richiesta delle OO.SS., ad attivare un apposito gruppo di lavoro incaricato di monitorare e confrontarsi in merito alle condizioni applicate ai conti correnti, ai prestiti, ai mutui per il personale e alla copertura dei danni per causa di servizio, nonché alla partecipazione all'Associazione Dipendenti.


*Manfredi*  
*per*  
*Capitolo*  
*per me*  
*mi*  
*per*  
*per*

## Dichiarazione di Banca Intesa e delle Delegazioni Sindacali di Gruppo



Banca Intesa e le sottoindicate OO.SS. si danno atto di aver partecipato, ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Protocollo 22 luglio 1998 per le relazioni industriali del Gruppo Intesa, alla procedura sindacale avviata il 12 maggio 2000 in merito alla cessione alla Banca Popolare FriulAdria delle filiali e delle strutture dell'Area Friuli V.G. del BAV.

Le parti si danno, altresì, atto che il sopraesteso Verbale di accordo risulta coerente con i principi sanciti a livello di Gruppo Intesa nel citato Protocollo.

Banca Intesa



Le OO.SS. ....




N°	Agenzia	Indirizzo	CAB	COD. ABI
<b>Agenzie ex Banca Popolare Friuladria trasferite in Banca Popolare Venezia Giulia</b>				
171	TRIESTE	Via Mazzini, 7	02207-9	5336
172	TRIESTE	Via Giulia, 9	02201-2	5336
173	TRIESTE	Piazza dei Foraggi, 5/1	02202-0	5336
174	SAGRADO	Via Dante Alighieri, 72	85840-7	5336
175	TRIESTE	Via Flavia, 132	02204-6	5336
176	MONFALCONE	Via A. Ponchielli, 6	64611-7	5336
179	TRIESTE	Via Conti, 1/A	02203-8	5336
203	TRIESTE	Via Ponziana, 5/B	02205-3	5336
219	LIGNANO SABBIA D'ORO	Viale Centrale, 16/B	63911-2	5336
601	UDINE	Via Vittorio Veneto, 21	12304-2	5336
602	UDINE	Viale Leopardi, 23/A	12306-7	5336
603	AMPEZZO	Piazza Roma, 11	63610-0	5336
604	BASILIANO	Piazza Municipio, 24	63660-5	5336
605	BULA	Via Santo Stefano, 178	63680-3	5336
606	CERVIGNANO DEL FRIULI	Via XXIV Maggio, 13	63730-6	5336
607	CIVIDALE DEL FRIULI	Piazza Picco, 3	63740-5	5336
608	CODROIPO	Via Roma, 97	63751-2	5336
609	COMEGLIANS	Via Roma, 21/B	63760-3	5336
610	FAGAGNA	Piazza Unità d'Italia, 39	63821-3	5336
611	GEMONA DEL FRIULI	Via dei Pioppi, 16	63880-9	5336
612	GORIZIA	Via Boccaccio, 2	12400-8	5336
613	LATISANA	Via Vendramin, 17	63902-1	5336
614	MAJANO	Via Udine, 6/A	63920-3	5336
615	MANZANO	Via Stazione, 70	63930-2	5336
616	MOGGIO UDNESE	Via alla Chiesa, 9/A	63970-8	5336
617	MORTEGLIANO	Via Garibaldi, 6	63980-7	5336
618	NIMES	Via Roma, 1/C	64001-1	5336
619	PALMANOVA	Borgo Cividale, 16	64050-8	5336
620	PALUZZA	Via Roma, 100	64060-7	5336
621	PONTEBBA	Via Marconi, 8	64100-1	5336
622	RVIGNANO	Via Umberto I°, 43	64170-4	5336
623	SAN DANIELE DEL FRIULI	Piazza Vittorio Emanuele II, 13	64190-2	5336
624	SAN GIORGIO DI NOGARO	Via Europa Unita, 5	64201-7	5336
625	SAN PIETRO AL NATISONE	Via Alpe Adria, 65	64230-6	5336
626	TARCENTO	Piazza Libertà, 5	64281-9	5336
627	TARVISIO	Via Roma, 2	64290-0	5336
628	TOLMEZZO	Via Duomo, 9	64320-5	5336
629	TRICESIMO	Piazza Garibaldi, 1	64361-9	5336
630	VILLA SANTENA	Piazza Italia, 22	64390-8	5336
631	OSOPPO	Via Brigata Rosselli, 2	64010-2	5336
632	SEDEGLIANO	Piazza Roma, 29	64250-4	5336
633	CASTIONS DI STRADA	Via Udine, 1	63720-7	5336
636	FORNI AVOLTRI	Corso Italia, 17	63859-3	5336
637	PORDENONE	Via Montebelluna, 63	12508-8	5336
638	VILLA OPICENA	Via di Prosecco, 39	02206-1	5336
639	UDINE	Piazzale XXVI Luglio, 8/10	12302-6	5336
640	CORNO DI ROSAZZO	Via Papa Giovanni XXIII, 112	63770-2	5336
641	UDINE	Via Tavagnacco, 89/10	12303-4	5336
643	PASIAN DI PRATO	Loc. Passons Via Villaita, 6/1	64070-5	5336
644	POLCENIGO	Loc. S. Giovanni-Via Pordenone, 83	64940-0	5336
651	PORDENONE	Via Mazzini, 2	12507-0	5336
652	CORDENONS	Via Martiri della Libertà, 4	64851-9	5336
653	FUTURA VENETO	Piazza Marconi, 62	64871-7	5336
654	MASTICO	Piazza Italia, 7	64891-5	5336
655	SAULE	Piazza de' Popoli, 4	64991-1	5336
656	SPILIMBERGO	Via Mazzini, 1/A	64901-7	5336
657	MOBBILA	Via Roma, 35	65061-4	5336

QUOTE EX PREMIO RENDIMENTO BAV

chiuso la rivalutazione di Gennaio 0,2% e Febbraio 0,6%.

1V	scatti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 A1 (ex AU)	217.238	240.531	243.824	247.117	250.410	253.703	256.996	260.289	263.582	266.875	270.168	273.461	276.754	
4 A1 (ex AU)	217.238	240.531	243.824	247.117	250.410	253.703	256.996	260.289	263.582	266.875	270.168	273.461	276.754	
6 A1 (ex GN)	263.009	266.473	269.937	273.401	276.865	280.329	283.793	287.257	290.721	294.185	297.649	301.113	304.577	
8 A2.1 (ex O1)	286.446	291.206	295.966	300.726	305.486	310.246	315.006	319.766	324.526	329.286	334.046	338.806	343.566	
10 A2.1 (ex CO)	286.446	291.206	295.966	300.726	305.486	310.246	315.006	319.766	324.526	329.286	334.046	338.806	343.566	
12 A2.2 (ex CC)	306.503	311.263	316.023	320.783	325.543	330.303	335.063	339.823	344.583	349.343	354.103	358.863	363.623	
14 A2.1 (ex OS)	325.673	331.497	337.321	343.145	348.969	354.793	360.617	366.441	372.265	378.089	383.913	389.737	395.561	
16 A2.1 (ex I2)	325.673	331.497	337.321	343.145	348.969	354.793	360.617	366.441	372.265	378.089	383.913	389.737	395.561	
18 A3.1 (ex H)	400.791	407.594	414.397	421.200	428.003	434.806	441.609	448.412	455.215	462.018	468.821	475.624	482.427	
20 A3.2 (ex CH)	464.248	471.071	477.874	484.677	491.480	498.283	505.086	511.889	518.692	525.495	532.298	539.101	545.904	
22 A3.1 (ex VC)	520.632	527.435	534.238	541.041	547.844	554.647	561.450	568.253	575.056	581.859	588.662	595.465	602.268	
24 A3.1 (ex CU)	616.838	623.641	630.444	637.247	644.050	650.853	657.656	664.459	671.262	678.065	684.868	691.671	698.474	
26 A4.1 (ex QU)	779.848	786.651	793.454	800.257	807.060	813.863	820.666	827.469	834.272	841.075	847.878	854.681	861.484	
28 A4.2 (ex OS)	853.661	862.464	869.267	876.070	882.873	889.676	896.479	903.282	910.085	916.888	923.691	930.494	937.297	


  
 V. J. Plus  
 ment  
 M. B. B.  
 S. J. B.  
 S. J. B.  
 S. J. B.